

Decreto Rilancio: le misure lavoristiche

Decreto Rilancio: contributo a fondo perduto, trattamenti di integrazione da Covid-19, contratti a termine

Decreto Rilancio: congedi parentali speciali e indennità

Decreto Rilancio: altre norme per il lavoro



AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

Decreto Rilancio: contributo a fondo perduto, trattamenti di integrazione da Covid-19, contratti a termine

ABSTRACT

Proponiamo una pratica tabella riassuntiva delle previsioni del decreto rilancio su: contributo a Fondo perduto, Trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario, Cassa integrazione in deroga, Rinnovo e proroga dei contratti a termine

COMMENTO

**Contributo a fondo perduto
(art. 25, decreto Rilancio)**

Destinatari

Soggetti inclusi: soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo (*anche iscritti alle gestioni speciali AGO: precisazione Relazione illustrativa*) e titolari di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al TUIR.

Soggetti esclusi (comma 2):

- a) soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza
- b) enti pubblici
- c) intermediari finanziari e società di partecipazione ex art. 162-bis del TUIR
- d) contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27, e 38 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18/2020 (1)
- e) lavoratori dipendenti
- f) professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.

(1) Sono i liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 ed i lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data nonché i lavoratori dello spettacolo. Quindi tali lavoratori accedono al contributo a fondo perduto solo se non avevano diritto alla percezione delle indennità citate.

| | |
|--|---|
| Condizioni richieste per la spettanza (devono sussistere entrambi) | <p><u>Condizione A (articolo 25, comma 3):</u></p> <p>Titolari di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - reddito agrario di cui all'articolo 32 del TUIR; - ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR; - compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del TUIR; <p>con ricavi/compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019.</p> |
| | <p><u>Condizione B (articolo 25, comma 4):</u></p> <p>Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.</p> <p>In assenza dei requisiti di cui alla Condizione B il predetto contributo spetta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019 - nonché ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid -19. |
| Importo spettante | <p>Si applica una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a quattrocentomila euro nel 2019; b) 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel 2019; c) 10% per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nel 2019. <p><i>Esempio: artigiano individuale con ricavi < 400.000 nel 2019 che incassa ad aprile 2020 € 2.000; aveva incassato ad aprile 2019 € 5.000. Poiché $2/3$ di 5.000 = 3.333,33 e 2.000 < 3.333,33 il contributo spetta. Sarà pari a 20% di (5.000 - 2.000) = 600. All'artigiano spetterà comunque l'importo minimo di 1.000 euro.</i></p> |
| Importo minimo spettante | <p>L'ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.</p> |
| Rilevanza | <p>Il contributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, - non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR - non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. |

| | |
|--|--|
| Modalità per la richiesta | <p>Articolo 25, commi 8 e ss.: Specifica istanza alla Agenzia delle Entrate (si attende il relativo provvedimento attuativo).</p> |
| Termini | <p>L'istanza deve essere presentata entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa, come definita con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Nei casi di percezione del contributo in tutto o in parte non spettante si applica l'articolo 316 -ter del codice penale.</p> |
| <p>Trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario (art. 68, decreto Rilancio, modifica art. 19, D.L. 18/2020)</p> | |
| Cosa e come | <p>Integrazione salariale ordinaria o assegno ordinario (FIS e Fondi di solidarietà di settore).</p> <p><i>Attenzione: oltre all'ordinaria modalità di erogazione delle prestazioni tramite conguaglio su UNIMENS, sarà possibile autorizzare il pagamento diretto al lavoratore, senza che il datore di lavoro debba comprovare le difficoltà finanziarie dell'impresa.</i></p> |
| Soggetti beneficiari | <p>Sono i datori che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nel 2020 sospendono o riducono la attività lavorativa per la emergenza epidemiologica; - hanno titolo al trattamento di integrazione salariale ordinaria ovvero all'assegno ordinario erogato dal Fondo di solidarietà <p><i>Attenzione: sono interessati i datori con unità produttive site in tutto il territorio nazionale.</i></p> |
| Nuova rimodulazione del periodo del trattamento | <p>Decreto Rilancio , articolo 68: il trattamento viene concesso per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo <i>per i soli datori di lavoro che abbiamo interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di nove settimane</i>. È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane per periodi decorrenti dal 1 settembre 2020 al 31 ottobre 2020.</p> <p>Esclusivamente per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è possibile usufruire delle predette quattro settimane anche per periodi precedenti al 1° settembre.</p> |

| | |
|---|--|
| Semplificazioni procedurali nella presentazione della domanda | <p>Non è richiesto il procedimento di informazione e consultazione sindacale (art. 14 del decreto legislativo 148/2015 e dei termini del procedimento previsti dall'articolo 15, comma 2, nonché dall'articolo 30, comma 2).</p> <p><i>Da notare che in sede di conversione del decreto legge 18/2020, era stato <u>soppresso il periodo "fermo restando l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva."</u> (articolo 19 co. 2). Il decreto Rilancio reintroduce il passo "per l'assegno ordinario, fermo restando l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i 3 giorni successivi a quello della comunicazione preventiva".</i></p> |
| Nuovi termini di presentazione | <p>Il decreto Rilancio stabilisce che la domanda si presenta entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. Qualora la domanda sia presentata dopo tale termine, l'eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione (comma 2-bis).</p> <p>Inoltre (nuovo comma 2 ter) Il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 è fissato al 31 maggio 2020. Per le domande presentate oltre il predetto termine, si applica quanto previsto nel comma 2 bis</p> |
| Semplificazioni | <ul style="list-style-type: none"> - non è necessario fornire alcuna prova in ordine alla transitorietà dell'evento e alla ripresa dell'attività lavorativa né, tantomeno, dimostrare la sussistenza del requisito di non imputabilità dell'evento stesso all'imprenditore o ai lavoratori; - non è necessario redigere e presentare in allegato alla domanda la relazione tecnica, ma solo l'elenco dei lavoratori beneficiari - le aziende possono chiedere l'integrazione salariale per causa di "Emergenza COVID-19 nazionale" anche se hanno già presentato una domanda o hanno in corso un'autorizzazione con un'altra causale; - i periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario concessi non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2, e dagli articoli 12, 29, comma 3, 30, comma 1, e 39 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e sono neutralizzati ai fini delle successive richieste. Non si tiene conto: <ul style="list-style-type: none"> ▪ del limite delle 52 settimane nel biennio mobile; ▪ del limite dei 24 mesi (30 per le imprese del settore edilizia e lapideo) nel quinquennio mobile; ▪ del limite di 1/3 delle ore lavorabili. <p>Limitatamente all'anno 2020 all'assegno ordinario garantito dal Fondo di integrazione salariale non si applica il tetto aziendale (articolo 29, co. 4, secondo periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148). Inoltre non è dovuto il pagamento del contributo addizionale.</p> |

| | |
|------------------------|--|
| Lavoratori interessati | <p>Sono quelli che risultano alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione al 25 marzo 2020 (modifica introdotta dal decreto Rilancio), anche in assenza di un'anzianità di effettivo lavoro di almeno novanta giorni al momento della presentazione della richiesta. L'assegno ordinario spetta anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale che occupano mediamente più di 5 dipendenti.</p> <p><i>Attenzione: nel decreto legge 18/2020 i trattamenti di CIGO riguardano i dipendenti in forza alla data del 23 febbraio 2020; in base all'art. 41, co. 1, del D.L. 23/2020, in fase di conversione, i dipendenti assunti tra il 24 febbraio 2020 e il 17 marzo 2020. Il decreto Rilancio fa riferimento ai lavoratori già in forza alla data del 25 marzo 2020.</i></p> |
| Comuni zona rossa | <p>Comma 10-bis, inserito in sede di conversione del D.L. 18/2020:</p> <p>I datori di lavoro con unità produttive site nei comuni della cd. zona rossa nonché i datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa nei comuni suddetti, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nei predetti comuni, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale «emergenza COVID-19», per un periodo aggiuntivo non superiore a tre mesi. L'assegno ordinario di cui al primo periodo è concesso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti. Al predetto trattamento non si applica il tetto aziendale di cui all'articolo 29, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo n. 148 del 2015.</p> |
| Particolarità | <p>Decreto Rilancio, articolo 68: ai beneficiari di assegno ordinario e limitatamente alla causale COVID-19 spetta, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale, l'assegno per il nucleo familiare.</p> |

Nuove disposizioni in materia di Cassa integrazione settore agricolo CISOA

Art. 68, decreto Rilancio (nuovo comma 3-bis, art. 19, D.L. 18/2020)

Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), richiesto per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è concesso in deroga:

- ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore
- al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda.

I periodi di trattamento sono concessi:

- per un periodo massimo di 90 giorni, dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020 e comunque con termine del periodo entro il 31 dicembre 2020, e sono neutralizzati ai fini delle successive richieste.

Nota: Il limite massimo di fruizione riferito al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda è pari a 90 giorni e a 180 giornate lavorative in un anno svolte presso la stessa azienda (ex art. 8 della L. 457/1972).

Per assicurare la celerità delle autorizzazioni, le integrazioni salariali CISOA con causale COVID -19 sono concesse dalla sede dell'INPS territorialmente competente, in deroga a quanto previsto dall'articolo 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457.

Termine: La domanda di CISOA deve essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell'attività lavorativa. Il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio **nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 è fissato al 31 maggio 2020.**

Attenzione: è inoltre possibile presentare domanda di CIG in deroga, ai sensi dell'articolo 22 del D.L. 18/2020, per i lavoratori dipendenti di aziende del settore agricolo, ai quali non si applica il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli

Rinnovo e proroga dei contratti a termine
([art. 19-bis, D.L. 18/2020](#) e [art. 93, decreto Rilancio](#))

| | |
|--|---|
| Cosa e come | (Disposizione introdotta in sede di conversione del decreto legge 18/2020): |
| | <p>Articolo 19-bis: ai datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori sociali di cui agli articoli da 19 a 22 del D.L. 18/2020, nei termini ivi indicati, è consentita la possibilità, in deroga alle previsioni di cui agli articoli: 20, comma 1, lettera c); 21, comma 2; 32, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, di procedere, nel medesimo periodo, al rinnovo o alla proroga dei contratti a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione.</p> |
| | <p>Articolo 93 decreto Rilancio: in deroga all'articolo 21 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è possibile rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (sussistenza di esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, o di esigenze di sostituzione di altri lavoratori, o di esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria).</p> |
| | <p><i>Attenzione: non è chiaro se la data del 30 agosto 2020 rappresenti il termine entro cui possa essere stipulato un rinnovo o una proroga in base alla deroga in esame o il limite di durata del rapporto (come rinnovato o prorogato in base alla stessa deroga).</i></p> |
| <p>Imprese che già fruiscono della cassa integrazione straordinaria e imprese che già fruiscono di trattamenti di solidarietà (art. 69, decreto Rilancio ; artt. 20 e 21, D.L. 18/2020 ; Inps, messaggio n. 2162/2020)</p> | |
| Soggetti beneficiari | <p>Le aziende che, al 23 febbraio 2020, beneficiavano di un trattamento di integrazione salariale straordinario, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale (secondo le nuove regole). Il trattamento CIG speciale sostituisce quello CIGS e può riguardare i medesimi lavoratori beneficiari delle integrazioni salariali straordinarie a totale copertura dell'orario di lavoro.</p> |
| | <p>Non si applica il contributo addizionale (articolo 20 co. 3).</p> |
| | <p>Non si applicano gli articoli 24 e 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, limitatamente ai termini procedurali (articolo 20 co. 4).</p> |
| Durata | <p>Modifiche introdotte dal Decreto Rilancio, articolo 69: il trattamento è concesso per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso. È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020.</p> |

| | |
|---|--|
| Comuni zona rossa | <p>Comma 7 bis- introdotto in sede di conversione del decreto legge 18/2020:</p> <p>7-bis. I datori di lavoro con unità produttive site nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri marzo 2020, che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 19, per un periodo aggiuntivo non superiore a tre mesi.</p> |
| Imprese che già fruiscono di trattamenti di solidarietà | <p>I datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale che, al 23 febbraio 2020, hanno in corso un assegno di solidarietà, possono presentare domanda di concessione dell'assegno ordinario per un periodo non superiore a nove settimane. La concessione dell'assegno ordinario sospende e sostituisce l'assegno di solidarietà già in corso.</p> |
| <p>Cassa integrazione in deroga (art. 22, D.L. 18/2020 , modificato dall' art. 70 del decreto Rilancio)</p> | |
| Cosa e come | <p>Le Regioni e Province autonome possono riconoscere trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, con riferimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro. <p>Sono espressamente esclusi i datori di lavoro domestico.</p> |
| Accordo | <p>È necessario l'accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane. L'accordo non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti.</p> <p><i>[in sede di conversione del decreto legge 18/2020 era stato aggiunto il periodo "né per i datori di lavoro che hanno chiuso l'attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19]". Ma tale periodo è stato nuovamente soppresso dal decreto Rilancio, articolo 70]</i></p> |
| Presentazione domande | <p>Le domande si presentano esclusivamente alle Regioni e Province autonome interessate, che effettueranno l'istruttoria secondo l'ordine cronologico di presentazione. Il trattamento può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS (articolo 22 co. 6)</p> <p><i>Attenzione: il pagamento è effettuato esclusivamente dall'INPS. Il datore di lavoro dovrà inoltrare il modello "SR 41".</i></p> |

| | |
|--|--|
| Nuovi termini di durata | <p>[Modifiche decreto Rilancio, articolo 70] Durata: il trattamento è concesso per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro ai quali sia stato interamente già autorizzato un periodo di nove settimane. È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020. Per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è possibile usufruire delle predette quattro settimane anche per periodi precedenti al 1° settembre a condizione che i medesimi abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane."</p> <p>La prestazione comprende il trattamento d'integrazione salariale, contribuzione figurativa e relativi oneri accessori (ANF).</p> <p><i>Attenzione: i datori di lavoro sono tenuti ad inviare all'INPS tutti i dati necessari per il pagamento diretto dell'integrazione salariale entro il giorno 20 di ogni mensilità successiva a quella in cui è collocato il periodo di integrazione salariale (modifiche introdotte dal decreto Rilancio). La norma riguarda i trattamenti in deroga relativi alle prime nove settimane, in quanto per quelli successivi trovano applicazione le modalità di cui all'articolo 71, comma 1, capoverso articolo 22-quater (vedi oltre).</i></p> |
| Lavoratori interessati | Sono i lavoratori in forza al alla data del 25 marzo 2020 (non vi rientrano quelli assunti dopo tale data). |
| Nuove competenze dell'INPS e nuove modalità di pagamento diretto | <p>Articolo 71 del decreto Rilancio (aggiunge il comma 22-quater al decreto legge 18/2020):</p> <p>I trattamenti di integrazione salariale in deroga per periodi successivi alle prime nove settimane riconosciuti dalle Regioni, sono concessi dall'Inps a domanda del datore di lavoro la cui efficacia è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 4.</p> <p>I datori di lavoro inviano telematicamente la domanda con la lista dei beneficiari all'Inps indicando le ore di sospensione per ciascun lavoratore per tutto il periodo autorizzato. L'Inps provvede all'erogazione delle predette prestazioni, previa verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica il limite di spesa, l'Inps non potrà in ogni caso emettere altri provvedimenti concessori.</p> <p>Termini di presentazione: La domanda di concessione del trattamento di cui sopra può essere trasmessa, decorsi trenta giorni dal 19 maggio 2020, alla sede Inps territorialmente competente. Decorsi i predetti trenta giorni, la medesima domanda è trasmessa entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.</p> |

Pagamento diretto (dopo le 9 settimane) e per tutte le richieste di integrazione salariale presentate a decorrere dal 18 giugno 2020 a pagamento diretto: Il datore di lavoro che si avvale del **pagamento diretto da parte dell'Inps:**

- trasmette la domanda **entro il quindicesimo giorno dall'inizio del periodo di sospensione o riduzione** dell'attività lavorativa, unitamente ai dati essenziali per il calcolo e l'erogazione di una anticipazione della prestazione ai lavoratori, con le modalità indicate dall'Inps.
- l'Inps autorizza le domande e dispone l'anticipazione di pagamento del trattamento entro 15 giorni dal ricevimento delle domande stesse. La misura dell'anticipazione è calcolata sul 40% delle ore autorizzate nell'intero periodo.

A seguito della successiva trasmissione completa dei dati da parte dei datori di lavoro, l'Inps provvede al pagamento del trattamento residuo o al recupero nei confronti dei datori di lavoro degli eventuali importi indebitamente anticipati.

Attenzione: il comma 4 dell'articolo 22-quater richiama il principio di cui all'articolo 44, comma 6-ter, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, secondo cui il datore, se non trasmette all'INPS - entro i termini e secondo le modalità previsti - i dati per il pagamento del trattamento in deroga, è tenuto ad anticipare la prestazione medesima al dipendente.

L'Inps provvede a regolamentare le modalità operative del procedimento. Il datore di lavoro invia, in ogni caso, all'Istituto tutti i dati necessari per il saldo dell'integrazione salariale, secondo le modalità stabilite dall'Istituto, entro 30 giorni dell'erogazione dell'anticipazione.

Pagamento diretto: Per le domande dei datori di lavoro che richiedono il pagamento diretto della presentazione riferita a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso **tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, già autorizzate** dalle amministrazioni competenti, i datori di lavoro, ove non abbiano già provveduto, comunicano all'INPS i dati necessari per il pagamento delle prestazioni con le modalità indicate dall'Istituto **entro 15 giorni dal 19 maggio 2020.**

Decreto Ministero Lavoro: Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto sono stabilite le relative modalità di attuazione.

Aziende
plurilocalizzate

Articolo 73-ter, decreto Rilancio: Per i datori di lavoro con unità produttive site in più regioni o province autonome il trattamento di cui al presente articolo **può essere riconosciuto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.** Un apposito decreto stabilisce il numero di regioni o province autonome in cui sono localizzate le unità produttive del medesimo datore di lavoro, al di sopra del quale il trattamento è riconosciuto dal predetto Ministero.

Lavoro sportivo [Articolo 98, decreto legge Rilancio](#) : i lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti con retribuzione annua lorda non superiore a 50.000 euro possono accedere al trattamento di integrazione salariale in deroga, limitatamente ad un periodo massimo di 9 settimane.

AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

Decreto Rilancio: congedi parentali speciali e indennità

ABSTRACT

Proponiamo una pratica tabella riassuntiva delle previsioni del decreto rilancio su: - congedi parentali speciali per figli fino a 12 anni;- astensione dal lavoro per figli fino a 16 anni;- voucher baby-sitting;- estensione della durata dei permessi retribuiti per assistenza familiari disabili;- tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori;- indennità per alcuni lavoratori mesi marzo, aprile e maggio 2020 ;- indennità soggetti iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;- indennità per i lavoratori domestici;- il Fondo di ultima istanza;- indennità lavoratori sportivi.

COMMENTO

Congedi parentali speciali per figli fino a 12 anni
([art. 72, decreto Rilancio](#) , modifiche all'[art. 23, D.L. 18/2020](#))

Cosa e come

Dal 5 marzo e sino al 31 luglio 2020:

- ai **lavoratori del settore privato**
- agli **iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS** (ossia i lavoratori autonomi e i soggetti titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che non sono iscritti ad altri regimi pensionistici obbligatorie)
- ai **lavoratori autonomi iscritti all'INPS**

con **figli fino a 12 anni** di età viene riconosciuto - alternativamente ad entrambi i genitori - uno speciale congedo parentale **per un periodo (continuativo o frazionato) non superiore, complessivamente, a 30 giorni**.

La fruizione del congedo di cui al presente articolo è **riconosciuta alternativamente** ad entrambi i genitori, ed è **subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario** di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

*Attenzione: il limite di età di 12 anni **non si applica** per i **figli con disabilità grave** iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale*

*Attenzione: i periodi di congedo parentale previsti dal Testo unico a tutela della maternità e paternità (artt. 32 e 33 del decreto legislativo 151/2001), fruiti dai genitori durante il periodo di sospensione dei servizi educativi **sono convertiti** nel suddetto congedo speciale, con diritto alla relativa indennità, e **non sono computati o indennizzati** a titolo di congedo parentale*

Attenzione: le disposizioni di cui sopra si applicano anche ai genitori affidatari

Quanto

L'importo della indennità per il congedo parentale è il seguente:

- **dipendenti privati:** 50 per cento della retribuzione presa a riferimento per il calcolo dell'indennità di maternità, ossia la retribuzione media globale giornaliera del periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo (escluso il rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità e agli altri premi o mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati) - e i relativi oneri figurativi;
- **lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS:** per ciascuna giornata indennizzabile, 50 per cento di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata per la determinazione dell'indennità di maternità;
- **lavoratori autonomi iscritti alle relative gestioni pensionistiche speciali dell'INPS:** indennità pari, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.

Astensione dal lavoro per figli fino a 16 anni

(art. 23, c. 6, D.L. 18/2020)

Cosa e come

I dipendenti del settore privato con figli minori, di età fino a 16 anni hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, **senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.**

Attenzione: si richiede che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore.

Attenzione: il beneficio è in aggiunta a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 23 (congedo parentale speciale)

Voucher baby-sitting

(art. 23, c. 8, D.L. 18/2020)

| | |
|---|--|
| Cosa e come | <p>In alternativa al congedo parentale speciale, ai lavoratori dipendenti privati, agli iscritti in via esclusiva alla gestione separata ed ai lavoratori autonomi iscritti all'INPS è riconosciuta la possibilità di usufruire di uno o più bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 1.200 euro.</p> <p>Il bonus è erogato mediante il libretto di famiglia.</p> <p>Il bonus è erogato, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. La fruizione del bonus per servizi integrativi per l'infanzia è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido di cui all'art. 1, c. 355, legge 11 dicembre 2016, n.232.</p> <p><i>Attenzione: l'importo massimo del bonus è elevato 2000 euro per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, nonché per i dipendenti della Polizia di Stato e per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per l'emergenza epidemiologica (art. 25, c. 3, D.L. 18/2020)</i></p> <p><i>Attenzione: è necessaria una domanda telematica all'INPS</i></p> <p><i>Attenzione: Il bonus è riconosciuto anche ai lavoratori autonomi non iscritti all'INPS, ma subordinatamente alla comunicazione delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.</i></p> |
| Estensione ai dipendenti pubblici (art. 25) | <p>A decorrere dal 5 marzo 2020, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, e per tutto il periodo della sospensione ivi prevista, i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico hanno diritto a fruire dello specifico congedo e relativa indennità di cui all'articolo 23, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7. Il congedo e l'indennità di cui al primo periodo non spettano in tutti i casi in cui uno o entrambi i lavoratori stiano già fruendo di analoghi benefici.</p> |

Estensione della durata dei permessi retribuiti per assistenza familiari disabili (art. 24, D.L. 18/2020 , modificato dall' art. 73 del decreto Rilancio)

| | |
|---|---|
| Cosa e come | <p>Si prevede un incremento di 12 giorni (che si aggiungono ai 3 ordinariamente previsti, per un totale di 15) di permesso retribuito riconosciuto per l'assistenza di familiari disabili e coperto da contribuzione figurativa.</p> <p><i>Attenzione: la disposizione vale per i mesi di marzo e aprile 2020.</i></p> <p>Il decreto Rilancio all'art 76 prevede ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020.</p> |
| <p>Tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori (art. 26, D.L. 18/2020 , modificato dall' art. 74 del decreto Rilancio)</p> | |
| Cosa e come | <p>Per i Lavoratori del settore privato Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, è equiparato alla malattia ai fini del trattamento economico e non è computabile ai fini del periodo di comporto.</p> <p>Fino al 31 luglio 2020 per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato.</p> |
| <p>Indennità per alcuni lavoratori mesi marzo, aprile e maggio 2020 (artt. 27 - 31, D.L. 18/2020 e art. 84 del decreto Rilancio)</p> | |
| <p>Liberi professionisti (titolari di partita IVA) compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici Titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla Gestione separata INPS (art. 27, D.L. 18/2020)</p> | |
| Cosa e come | <p><u>(mese di marzo 2020)</u></p> <p>E' riconosciuta una indennità di 600 euro per il mese di marzo 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ai liberi professionisti (titolari di partita IVA titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020) iscritti alla Gestione separata INPS compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici - ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla medesima Gestione |

purché non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (alla data di presentazione della domanda: circ. Inps 49/2020)

- *Attenzione: decorsi quindici giorni dal 19 maggio 2020 si decade dalla possibilità di richiedere l'indennità (articolo 84 co. 14 del decreto legge Rilancio)*

- Articolo 84 co.1 decreto Rilancio (mese di aprile 2020)

Decreto Rilancio, articolo 84 comma 1 : la medesima indennità pari a 600 euro è erogata automaticamente anche per il mese di aprile 2020 (con i medesimi requisiti previsti dall'articolo 27 del decreto legge 18/2020).

Attenzione: la norma parla di soggetti "già beneficiari" della indennità di marzo. Quindi, stando alla lettera della norma, spetterebbe solo a coloro che hanno beneficiato della indennità di marzo.

Articolo 84 co. 2 decreto Rilancio (mese di maggio 2020)

- **Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva al 19 maggio 2020**, iscritti alla Gestione separata non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, **che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito** del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019, è riconosciuta una **indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro.**

Attenzione: la norma parla di reddito, non di fatturato.

Il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell'esercizio dell'attività, comprese le eventuali quote di ammortamento.

La domanda si inoltra all'INPS che la comunica alla AGE per i necessari controlli

Articolo 84, comma 3, decreto Rilancio: ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, **che abbiano cessato il rapporto di lavoro al 19 maggio 2020**, è riconosciuta un'indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro.

Lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'INPS
([art. 28, D.L. 18/2020](#) ; [art. 84, c. 4, decreto Rilancio](#))

Cosa e come

Mese di marzo 2020

lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'INPS - relative agli artigiani, agli esercenti attività commerciali ed ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali -, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie alla data della presentazione della domanda potevano richiedere l'indennità pari a 600 euro

Attenzione: in base alla circolare INPS n. 49/2020 l'iscrizione anche alla "previdenza integrativa obbligatoria presso l'Enasarco" non preclude l'accesso al beneficio.

Attenzione: decorsi quindici giorni dal 19 maggio 2020 si decade dalla possibilità di richiedere l'indennità (articolo 84 co. 14 del decreto legge Rilancio)

Mese di aprile 2020

decreto Rilancio: ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità di cui all'articolo 28 del decreto-legge 18 marzo del 2020, n. 18, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata anche per il mese di aprile 2020.

Attenzione: la norma parla di soggetti "già beneficiari" della indennità di marzo. Quindi, stando alla lettera della norma, spetterebbe solo a coloro che hanno beneficiato della indennità di marzo.

Mese di Maggio 2020

Non prevista

-

Lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali
([art. 29, D.L. 18/2020](#) ; [art. 84, c. 5 decreto Rilancio](#))

| | |
|-------------|--|
| Cosa e come | <p><u>Mese di marzo 2020</u></p> <p>Euro 600 ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali non titolari di un trattamento pensionistico diretto e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020 che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020</p> <p><i>Attenzione: decorsi quindici giorni dal 19 maggio 2020 si decade dalla possibilità di richiedere l'indennità (articolo 84 co. 14 del decreto legge Rilancio)</i></p> <p><u>Mese di aprile 2020</u></p> <p>La medesima indennità pari a 600 euro è erogata anche per il mese di aprile 2020 (restano le condizioni previste per la indennità di marzo)</p> <p><i>Attenzione: la norma parla di soggetti "già beneficiari" della indennità di marzo. Quindi, stando alla lettera della norma, spetterebbe solo a coloro che hanno beneficiato della indennità di marzo.</i></p> <p><u>Mese di Maggio 2020</u></p> <p>Indennità pari a 1.000 euro a condizione che non vi sia trattamento pensionistico o rapporto di lavoro al 19 maggio. Alla stessa data il beneficiario non deve essere titolare di un trattamento di disoccupazione NASpl.</p> |
|-------------|--|

Lavoratori in somministrazione impiegati presso aziende utilizzatrici
([art. 84, c. 5, decreto Rilancio](#))

| | |
|-------------|--|
| Cosa e come | <p><u>Mese Aprile 2020</u></p> <p>Lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nei suddetti settori del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di trattamento NASpl, al 19 maggio 2020.</p> <p><i>Attenzione: questi lavoratori non avevano diritto alla indennità per il mese di marzo 2020. Non è chiaro se ad essi spetti anche l'indennità relativa al mese di marzo 2020.</i></p> <p><u>Mese Maggio 2020</u></p> <p>A questi lavoratori spetta anche l'indennità di 1.000 euro per il mese di maggio 2020</p> |
|-------------|--|

Operai agricoli a tempo determinato
([art. 30, D.L. 18/2020](#) ; [art. 84, c. 7, decreto Rilancio](#))

Cosa e come

Mese di Marzo 2020

Agli operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro.

Attenzione: decorsi quindici giorni dal 19 maggio 2020 si decade dalla possibilità di richiedere l'indennità (articolo 84 co. 14 del decreto legge Rilancio)

Mese di Aprile 2020

Indennità per il mese di aprile 2020, pari a 500 euro, in favore degli operai agricoli a tempo determinato che non siano titolari di pensione e che nel 2019 abbiano svolto almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo

Attenzione: la norma parla di soggetti "già beneficiari" della indennità di marzo. Quindi, stando alla lettera della norma, spetterebbe solo a coloro che hanno beneficiato della indennità di marzo.

Mese di maggio 2020

Non prevista

Nuove indennità ex art. 44, D.L. 18/2020, a valere sul Fondo di ultima istanza
([D.M. 30.4.2020](#); [art. 84, c. 8, decreto Rilancio](#))

Lavoratori dipendenti stagionali, appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali (lettera a)

Cosa e come

che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo.

Mese di marzo 2020

Spettava l'indennità di 600 euro (articolo 2 del D.M. 30 aprile 2020)

Mese Aprile e Maggio 2020

Spetta l'indennità di 600 euro

Lavoratori intermittenti (lettera b)

| | |
|--|---|
| Cosa e come | <p>che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020</p> <p>- <u>Mese di Marzo 2020</u> Spettava l'indennità di 600 euro (articolo 2 del D.M. 30 aprile 2020)</p> <p>- <u>Mese Aprile e Maggio 2020</u> Spetta l'indennità di 600 euro</p> |
| Lavoratori autonomi, privi di partita IVA (lettera c) | |
| Cosa e come | <p>Soggetti lavoratori autonomi, privi di partita IVA che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di <u>contratti di lavoro autonomo occasionale e che non abbiano un contratto in essere</u> alla data del 23 febbraio 2020. Ai fini in esame, gli stessi soggetti, per tali contratti, devono aver maturato, con riferimento al suddetto arco temporale, almeno un contributo mensile nella summenzionata Gestione separata INPS (alla quale devono in ogni caso risultare già iscritti alla data del 23 febbraio 2020)</p> <p><u>Mese di Marzo 2020</u> Spettava l'indennità di 600 euro (articolo 2 del D.M. 30 aprile 2020)</p> <p>- <u>Mese Aprile e Maggio 2020</u> Spetta l'indennità di 600 euro</p> |
| Incaricati alle vendite a domicilio di cui all'art. 19, D.Lgs. 114/1998 (lettera d)) | |
| Cosa e come | <p>Con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata</p> <p><u>Mese di Marzo 2020</u> Spettava l'indennità di 600 euro (articolo 2 del D.M. 30 aprile 2020)</p> <p>- <u>Mese Aprile e Maggio 2020</u> Spetta l'indennità di 600 euro</p> |
| <p><i>Disposizioni comuni: I soggetti di cui al comma 8, alla data di presentazione della domanda, non devono essere:</i></p> <p>a) <i>titolari di pensione né di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso da quello di lavoro intermittente (comma 9).</i></p> <p>b) <i>titolari di pensione.</i></p> | |
| <p>Indennità soggetti iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (art. 38, D.L. 18/2020 ; art. 84, c. 10, decreto Rilancio)</p> | |

Cosa e come

Marzo 2020

Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro.

Attenzione: decorsi quindici giorni dal 19 maggio 2020 si decade dalla possibilità di richiedere l'indennità (articolo 84 co. 14 del decreto legge Rilancio)

Aprile e Maggio 2020

Ai soggetti che hanno i requisiti di cui sopra, è erogata una indennità di 600 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio 2020.

La indennità viene erogata anche ai soggetti che abbiano almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019, da cui derivi un reddito non superiore a 35.000 euro.

Attenzione: sono esclusi dal beneficio i soggetti titolari, al 19 maggio 2020, di pensione o di rapporto di lavoro dipendente.

Disposizioni comuni a tutte le indennità previste dall' [art. 84 del decreto Rilancio](#)

- a) non concorrono alla formazione del reddito fiscale imponibile (ai fini delle imposte sui redditi)
- b) sono erogate dall'INPS, previa domanda
- c) la circolare INPS n. 49 del 30 marzo 2020 circa i trattamenti pensionistici fa riferimento esclusivo ai trattamenti diretti; la titolarità di un trattamento pensionistico in favore di superstite non preclude, dunque, l'accesso ai benefici in oggetto.
- d) L'articolo 86 del decreto legge Rilancio **stabilisce che le indennità di cui agli articoli 84, 85, 78 e 98 non sono tra loro cumulabili** e non sono cumulabili con l'indennità di cui all'articolo 44 del decreto-legge 18/2020;
- e) le suddette indennità **sono cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità** di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222
- f) ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari già percettori del reddito di cittadinanza, per i quali l'ammontare del beneficio in godimento risulti inferiore a quello dell'indennità, integrano il beneficio del reddito di cittadinanza fino all'ammontare della stessa indennità dovuto in ciascuna mensilità
- g) le indennità non sono compatibili con il beneficio del reddito di cittadinanza in godimento pari o superiore a quello dell'indennità.

Indennità per i lavoratori domestici
([art. 85 del decreto Rilancio](#))

Cosa e come

Lavoratori che abbiano in essere, alla data del 23 febbraio 2020, uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali. Si richiede inoltre che i lavoratori domestici non siano conviventi con il datore di lavoro.

L'indennità è attribuita con riferimento ai mesi di aprile e maggio del 2020, nella misura di 500 euro mensili.

L'indennità non concorre alla formazione del reddito fiscale imponibile ai fini delle imposte sui redditi ed è erogata in unica soluzione dall'INPS.

Divieto di cumulo

L'indennità non è cumulabile con le indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto legge 18/2020, ovvero con una delle indennità disciplinate in attuazione dell'articolo 44 del medesimo decreto-legge, ovvero con l'indennità di cui all'articolo 84 (vedi sopra). L'indennità è cumulabile con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.

L'indennità non spetta ai percettori del reddito di emergenza di cui all'articolo 77 ovvero ai percettori del reddito di cittadinanza, per i quali l'ammontare del beneficio in godimento risulti pari o superiore all'ammontare delle indennità medesime.

Sono esclusi dall'indennità i soggetti interessati dalle procedure di emersione di rapporti di lavoro disciplinate dall'articolo 103 del decreto legge Rilancio.

Ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari già percettori del reddito di cittadinanza, per i quali l'ammontare del beneficio in godimento risulti inferiore a quello delle indennità di cui al comma 1, in luogo del versamento dell'indennità si procede ad integrare il beneficio del reddito di cittadinanza fino all'ammontare della stessa indennità dovuto in ciascuna mensilità.

Il Fondo di ultima istanza
([art. 44, D.L. 18/2020](#) ; [art. 78 del decreto Rilancio](#))

| | |
|--|---|
| Cosa e come | Il “Fondo per il reddito di ultima istanza” garantisce ai lavoratori dipendenti e autonomi una indennità, secondo criteri di priorità e modalità di attribuzione demandati ad un decreto interministeriale, da adottare entro sessanta giorni dal 17 marzo 2020. Lo stesso decreto stabilisce la eventuale quota da destinare, in via eccezionale, al sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (ordinistici) . |
| Riconoscimento mesi aprile e maggio 2020. Nuovi criteri | <p>Decreto Rilancio, articolo 78: Ai fini del riconoscimento anche per i mesi di aprile e maggio 2020 dell'indennità di 600 euro riconosciuta per il mese di marzo 2020 per il sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 all'articolo 44, si introducono le seguenti modifiche:</p> <ul style="list-style-type: none">- i soggetti titolari della prestazione, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:<ul style="list-style-type: none">a) titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;b) titolari di pensione;- l'indennità è cumulabile con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222;- l'art. 34, D.L. 8 aprile 2020, n. 23 è abrogato (conteneva la norma che sanciva il requisito della esclusività della iscrizione ai fini del riconoscimento della indennità). <p><i>Attenzione: per l'attribuzione delle indennità previste dall'articolo 44 sono stati emanati il decreto 28 marzo 2020 (professionisti ordinistici) ed un secondo decreto in data 4 maggio 2020 volto a garantire un beneficio di 600 euro, di analogo importo alle indennità previste dai provvedimenti per il sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti e autonomi, ma in favore di soggetti che non risultano coperti dai suddetti provvedimenti e che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro.</i></p> |

Indennità lavoratori sportivi
([art. 98 del decreto Rilancio](#))

Cosa e come

Mese marzo 2020 (art. 96, D.L. 18/2020 e D.M. 6 aprile 2020)

Ai lavoratori titolari di un rapporto di collaborazione ai sensi dell'art. 67, comma 1, lettera m), del TUIR spetta l'indennità per il mese di marzo 2020 pari ad euro 600 a condizione della sussistenza del rapporto alla data del 17 marzo 2020, ferma restando la condizione che il medesimo rapporto fosse già in essere alla data del 23 febbraio 2020. L'articolo 3, comma 2, del citato D.M. 6 aprile 2020 esclude (per l'indennità per i collaboratori in esame relativa al mese di marzo) anche i titolari di pensione di ogni genere o di assegni ad esse equiparati.

Mese aprile e maggio 2020

In favore di titolari di rapporti di collaborazione presso il CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), il CIP (Comitato Italiano Paralimpico), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva - riconosciuti dal CONI o dal CIP - e le società e associazioni sportive dilettantistiche un'indennità per i mesi di aprile e maggio 2020, pari a 600 euro. L'articolo 86 del presente decreto consente il cumulo dell'indennità in esame, per i mesi di aprile e di maggio, con l'assegno ordinario di invalidità (L. 12 giugno 1984, n. 222)

L'attuazione del beneficio è demandata ad un decreto ministeriale.

AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

Decreto Rilancio: altre norme per il lavoro

ABSTRACT

Proponiamo una pratica tabella riassuntiva delle previsioni del decreto rilancio su: - disposizioni in materia di volontariato di protezione civile;- disposizioni in materia di versamento dell'Irap;- fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa;- sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di Covid-19;- disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo;- sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza;- proroghe;- lavoro agile;- premio per i lavoratori dipendenti;- fondo nuove competenze.

COMMENTO

Disposizioni in materia di volontariato di protezione civile**([art. 15, decreto Rilancio](#))**

Dispone la incompatibilità del rimborso per mancato guadagno giornaliero pari ad euro 103,30 giornalieri, erogato per le attività effettuate dai lavoratori autonomi svolte in mesi per i quali sia percepita le indennità di cui all'articolo 84, c. 1 o agli articoli 27, 28, 29 e 30 del D.L. 18/2020.

Nota: non è molto chiaro perché la incompatibilità in questione sia riferita solo ad alcune indennità e non altre (ad esempio indennità ex art. 44 del D.L. 18/2020)

Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP**([art. 24, decreto Rilancio](#))**

| | |
|--|---|
| Soggetti interessati | Imprese e lavoratori autonomi, con un volume di ricavi o compensi non superiore a 250 milioni |
| Soggetti esclusi | <p>Soggetti esclusi: banche e gli altri enti e società finanziari nonché per le imprese di assicurazione, le Amministrazioni e gli enti pubblici</p> <p>La norma dispone che non è dovuto il versamento del saldo dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, fermo restando il versamento dell'acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta.</p> <p>Non è altresì dovuto il versamento della prima rata dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al 2020. L'importo di tale versamento è comunque escluso dal calcolo dell'imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d'imposta.</p> |
| Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa (art. 43, decreto Rilancio) | |
| Nozione | <p>La norma istituisce il Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020.</p> <p>Il Fondo è finalizzato al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale iscritte nel registro di cui all'art. 185-bis del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e delle società di capitali, aventi un numero di dipendenti non inferiore a 250, che si trovino in uno stato di difficoltà economico -finanziaria come individuate sulla base dei criteri stabiliti da un apposito decreto.</p> <p><i>Nota; il Fondo per la tutela dei marchi storici di interesse nazionale, è stato istituito dal decreto-legge n. 34/2019 (cd. Decreto Crescita), ma non ancora operativo.</i></p> <p>Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri e le modalità di gestione e di funzionamento del Fondo, nonché le procedure per l'accesso ai relativi interventi,</p> |
| Aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19 (subordinata all'adozione della decisione di compatibilità da parte della Commissione europea) (art. 60, decreto Rilancio) | |
| Nozione | Le Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto, entro e non oltre il 31 dicembre 2020, a valere sulle proprie risorse, al fine di contribuire ai costi salariali, ivi comprese le quote contributive e assistenziali, delle imprese, compresi i lavoratori autonomi, e sono destinati ad evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19. |

| | |
|------------|--|
| Misura | La sovvenzione per il pagamento dei salari viene concessa per un periodo non superiore a dodici mesi a decorrere dalla domanda di aiuto ovvero dalla data di inizio dell'imputabilità della sovvenzione se anteriore, per i dipendenti che altrimenti sarebbero stati licenziati a seguito della sospensione o della riduzione delle attività aziendali dovuta alla pandemia di COVID-19. La sovvenzione mensile per il pagamento dei salari non supera l'80 % della retribuzione mensile lorda (compresi i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro) del personale beneficiario. Gli aiuti non possono in alcun caso consistere in trattamenti di integrazione salariale (quindi sono aggiuntivi o alternativi). |
| Condizioni | Il personale che ne beneficia deve continuare a svolgere in modo continuativo l'attività lavorativa durante tutto il periodo per il quale è concesso l'aiuto. L'imputabilità della sovvenzione per il pagamento dei salari può essere retrodatata al 1° febbraio 2020. |

**Disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo
oggettivo**

([art. 46, D.L. 18/2020](#) , modificato dall' [art. 80, decreto Rilancio](#))

| | |
|-------------|--|
| Cosa e come | <p>Dal 17 marzo 2020: l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo di cui agli articoli 4, 5 e 24, della legge 23 luglio 1991, n. 223 è precluso per 5 mesi (erano sessanta giorni) e sono sospese le procedure dei licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo in corso, di cui all'articolo 7 della legge n. 604 del 1966. Sino alla scadenza del suddetto termine, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604.</p> <p>Sono fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto.</p> <p>[Decreto Rilancio, articolo 80: Il datore di lavoro che, indipendentemente dal numero dei dipendenti, nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020 abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, può, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 18, comma 10, della legge 20 maggio 1970, n. 300, revocare in ogni tempo il recesso purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale, di cui agli articoli da 19 a 22, a partire dalla data in cui ha efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro.</p> <p><i>Attenzione: la norma che ha prorogato il termine è entrata in vigore il 19 maggio mentre la originaria disposizione scadeva il 16 maggio. In teoria in questi giorni di vuoto normativo era possibile dar corso a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo.</i></p> |
|-------------|--|

**Modifiche all'articolo 103 in materia di sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza
([art. 81, decreto Rilancio](#))**

| | |
|-------------|---|
| Cosa e come | <p>La norma prevista che i documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020 conservano validità sino al 15 giugno 2020.</p> <p><i>(su tale disposizione si veda il messaggio INPS n. 2103 del 21 maggio 2020, che conferma interamente le indicazioni operative diffuse con messaggio 1374/2020).</i></p> <p>Inoltre, dispone la sospensione fino al 31 luglio 2020 dei termini di accertamento e di notifica delle sanzioni relative agli obblighi di fornire dati statistici.</p> |
|-------------|---|

Proroghe

| | |
|--|--|
| Domanda per la disoccupazione agricola | <p><u>Articolo 32 del decreto legge 18/2020</u></p> <p>Prorogato dal 31 marzo 2020 al 1° giugno 2020 il termine di presentazione delle domande per i trattamenti di disoccupazione agricola</p> |
| Domande di disoccupazione NASpl e DIS-COLL | <p><u>Articolo 33 del decreto legge 18/2020</u></p> <p>Sono prorogati:</p> <p>Dagli originari 68 a 128 giorni il termine di decadenza per la presentazione della domanda di NASpl (Nuova assicurazione sociale per l'impiego) e di DIS-COLL (Indennità di disoccupazione per i collaboratori coordinati e continuativi), decorrenti dalla cessazione del rapporto di</p> <p><i>Attenzione: la proroga vale per gli eventi di cessazione involontaria dall'attività lavorativa verificatisi dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020</i></p> <p><i>Attenzione: per le domande di NASpl e DIS-COLL presentate oltre il termine ordinario decadenziale viene fatta salva la decorrenza della prestazione dal sessantottesimo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro</i></p> <p>- di 60 giorni i termini previsti per la presentazione della richiesta di incentivo per l'autoimprenditorialità</p> <p>dagli originari 30 a 90 giorni i termini per la presentazione della domanda per la liquidazione anticipata della NASpl, in un'unica soluzione, a titolo di incentivo all'avvio di un'attività imprenditoriale e per la comunicazione all'INPS, da parte del percettore di NASpl o DIS-COLL, a pena di decadenza dal beneficio, dell'inizio di un'attività di lavoro subordinato o autonomo.</p> |

Proroga prestazioni Decreto Rilancio, articolo 92: **le prestazioni NASPI E DIS- COLL sono prorogate per ulteriori due mesi** a decorrere dal giorno di scadenza, a condizione che il percettore non sia beneficiario di una delle indennità riconosciute ad alcune categorie di lavoratori dal decreto cura Italia e dal decreto Rilancio, in conseguenza della riduzione o sospensione dell'attività lavorativa durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

L'importo riconosciuto per ciascuna mensilità aggiuntiva è pari all'importo dell'ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.

Lavoro Agile

Decreto legge 18/2020

Il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 prevede la possibilità da parte dei lavoratori dipendenti che risultino o in **condizione di disabilità grave** ex art. 3 co. 3 della L. 104/1992 o, alternativamente, che abbiano nel proprio nucleo familiare **un portatore di handicap in condizione di gravità**, di attivare la modalità agile fino al 30 aprile 2020 (co. 1, articolo 39).

Ai lavoratori del settore privato affetti da **gravi e comprovate patologie** con ridotta capacità lavorativa è invece riconosciuta la priorità nell'accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile.

L'articolo 87 dispone che, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, il lavoro agile costituisce la **modalità ordinaria** di svolgimento della prestazione lavorativa **nelle pubbliche amministrazioni** di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Allo scopo di rendere tale previsione effettiva, si prevedono una serie di indicazioni e direttive, inclusa la necessità, da parte della amministrazioni pubbliche, di limitare la presenza sul posto di lavoro esclusivamente per assicurare le attività indifferibili e non altrimenti erogabili (ad esempio gli sportelli al pubblico). Inoltre la prestazione lavorativa potrà essere effettuata in lavoro agile anche utilizzando strumenti informatici in dotazione al dipendente stesso qualora non siano disponibili apparati forniti dall'amministrazione.

Decreto legge Rilancio

Articolo 90, comma 4 - Fermo restando quanto previsto dall'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per i datori di lavoro pubblici, **limitatamente al periodo di tempo di cui al comma 1 e comunque non oltre il 31 dicembre 2020**, la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, **può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato**, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, **anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti**; gli obblighi di informativa di cui all'articolo 22 della medesima legge n. 81 del 2017, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL).

Articolo 90, comma 1- Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, **i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore**, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dal datore di lavoro.

Premio per i lavoratori dipendenti (art. 63, D.L. 18/2020)

Si prevede la corresponsione di un bonus di 100 euro a favore dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, con reddito complessivo non superiore a 40.000 euro, che, durante il periodo di emergenza sanitaria COVID 19, continuano a prestare servizio nella sede di lavoro nel mese di marzo 2020. Tale importo, fiscalmente non imponibile, è erogato automaticamente in busta paga entro il mese di aprile o nei termini previsti per le operazioni di conguaglio. Il datore recupera il costo sostenuto mediante compensazione.

**Fondo nuove competenze
(art. 88, decreto Rilancio)**

| | |
|-------------|--|
| Cosa e come | <p>Il Fondo nuove competenze è istituito presso l'Anpal (Agenzia per le politiche attive del lavoro) allo scopo di coprire gli oneri relativi a percorsi di formazione che possono essere previsti dai contratti collettivi di lavoro aziendali o territoriali a seguito della stipulazione di intese volte ad una rimodulazione dell'orario di lavoro.</p> <p>I contratti collettivi - sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda - possono prevedere specifiche intese di rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa, al fine di consentire la graduale ripresa dell'attività dopo l'emergenza epidemiologica, con le quali parte dell'orario di lavoro viene finalizzato a percorsi formativi.</p> |
|-------------|--|